

PCP 17
19

N. 17/2019 PCP

IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZIONE SETTIMA FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Roberto Braccialini	Presidente
Dott. Ada Lucca	Giudice
Dott. Roberto Bonino	Giudice relatore

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare presentata da BISCALDI LUIGI – IMPORT EXPORT S.r.l., con sede legale in Vespolate (NO), Corso Garibaldi n. 28, e sede amministrativa in Genova, Via delle Fabbriche n. 8C-8D, c.f. e p. iva 00887140036, con ricorso depositato in Cancelleria il 29/11/2019;

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la documentazione depositata in Cancelleria il 4/12/2019;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere sull'istanza ex art. 161, primo comma, L.F. tenuto conto che la società ricorrente ha la propria sede principale ed effettiva in Genova, via delle Fabbriche n. 8C-8D (le assemblee dei soci degli ultimi anni ed i consigli di amministrazione della società, sino a quando esisteva il consiglio di amministrazione, si sono svolte sempre a Genova fatta eccezione per l' assemblea che ha deliberato la messa in liquidazione della società);



rilevato che alla società è applicabile la disciplina prevista dalla Legge Fallimentare risultando, ad esempio, che negli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono stati superati i limiti dimensionali previsti dall' art. 1, secondo comma, lett. a) e b), L.F.

rilevato che sono stati regolarmente prodotti i bilanci degli esercizi 2016, 2017, 2018 e l' elenco dei creditori con l' indicazione dei relativi crediti;

rilevato che nel ricorso sono state segnalate le ragioni della crisi;

rilevato che la proposizione della domanda di concordato preventivo con riserva risulta regolarmente approvata ex art. 161, quarto comma, e 152, secondo comma, lett. b) e terzo comma, L.F.;

rilevato che le operazioni straordinarie dovranno essere autorizzate ex art. 161, settimo comma, L.F.;

rilevato che a seguito del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 è possibile nominare il commissario giudiziale, nomina senza dubbio necessaria nel presente caso;

ritenuto che non sia necessaria l' autorizzazione di questo Tribunale per la nomina di attestatore, *advisor* ed eventuali periti e che, pertanto, nessuna richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata in proposito;

ritenuto invece che il pagamento dei periti, di *advisor* ed attestatore, se fatto prima dell' omologa, deve essere autorizzato;

ritenuto di poter concedere un termine di 120 giorni per il deposito del piano e della proposta ai sensi dell' art. 161, sesto comma, L.F.,

rilevato che il termine di 120 giorni decorre dal deposito della domanda (in senso conforme Cass. sez. I civ. n. 29740/2018);

P.Q.M.



Dato atto che la domanda presentata da BISCALDI LUIGI – IMPORT EXPORT S.r.l. soddisfa i requisiti indicati nell'art. 161, sesto comma, L.F..
Assegna alla società ricorrente termine di 120 giorni dal deposito della domanda per presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge;

Nomina come commissario giudiziale il Dott. Bruno Bassi, con studio in Genova;

Dispone come obblighi informativi il deposito ogni mese di una situazione finanziaria dell'impresa e di una informativa ove siano indicate le singole spese di importo superiore ad Euro 10.000,00, i crediti in prededuzione sorti nel frattempo, anche se di importo inferiore, nonché l'evoluzione della preparazione del piano e della proposta.

Pone l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per il pagamento del compenso ad eventuali periti, advisor ed attestatore se effettuato prima dell' omologa.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero.

Si comunichi alla società ricorrente a cura della Cancelleria.

Genova li 5 Dicembre 2019

Il Presidente

Dott. Roberto Braccialini



Depositato in Cancelleria

il 5/XII/19

Il Cancelliere

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Bianco